

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 1

DENOMINAZIONE

La Società è denominata: "GAL TERRE D'ABRUZZO - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.".

Art. 2

OGGETTO

La società, ha la configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per l'elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo locale integrate e multisettoriali (Leader) di tipo partecipativo nei territori rurali della provincia di Teramo e della provincia di Pescara.

Il partenariato, composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, rispecchia la composizione socioeconomica delle zone interessate dalle Strategie di Sviluppo Locale tramite una partecipazione equilibrata delle parti pubbliche e private locali: nel rispetto dei principi di democraticità né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse potrà detenere più del 49 % del capitale sociale. Nei territori che insistono nella provincia di Teramo o nella provincia di Pescara, le singole Strategie di Sviluppo Locale coinvolgeranno, in particolare, i partner rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati delle zone interessate.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e di cooperazione. Il coinvolgimento della popolazione, delle istituzioni locali e degli operatori privati caratterizzano l'approccio CLLD.

La strategia CLLD 2014 – 2020 che il GAL elaborerà e attuerà nei territori rurali della provincia di Teramo sarà finalizzata a sviluppare prevalentemente azioni ispirate alla soluzione/attenuazione delle criticità provocate dal sisma 2016/2017 nelle aree rurali del cratere che le racchiude, nonché interventi in aree rurali colpite dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017.

Tutela dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, approccio all'innovazione sono aspetti ed elementi che il GAL assumerà e fisserà come obiettivi trasversali da perseguire nelle strategie di sviluppo che si elaboreranno e attueranno nei territori rurali interessati.

Le strategie di sviluppo locale che si elaboreranno e attueranno nei territori rurali interessati perseguiranno la valorizzazione delle risorse locali incentivando l'innovazione, la creazione e lo sviluppo di reti di impresa, di filiere corte e mercati locali, sistemi produttivi. Altresì promuoveranno interventi rivolti all'integrazione tra settore primario, secondario e/o terziario in modo sinergico e complementare con quelli previsti dalla strategia "aree interne".

Le strategie di sviluppo locale che si elaboreranno e attueranno nei territori rurali interessati concorreranno a valorizzare lo svolgimento di attività sostenibili sotto il profilo ambientale incentivando la creazione di filiere energetiche locali. Strategico sarà il tema dello sviluppo di un turismo sostenibile.

Nell'ambito dello sviluppo locale e dei servizi a soggetti pubblici e privati, la società opererà nei seguenti ambiti:

- elaborazione e attuazione di piani, programmi, progetti, azioni e interventi nell'ambito dello sviluppo locale.
- realizzazione di studi, ricerche, studi di fattibilità, piani di settore e di marketing territoriale;
- assistenza tecnica e consulenza agli operatori locali (innovazione tecnologica, comunicazione, marketing, digital marketing, ricerche di mercato, studi di fattibilità, informatica, valutazione dell'impatto ambientale, ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione tecnica, ricerca ed organizzazione socio-economica, organizzazione di reti, immissione sul mercato di nuovi prodotti);
- valorizzazione e promozione delle risorse territoriali e dei prodotti locali;
- valorizzazione e promozione dei servizi e prodotti turistici di destinazione;
- formazione professionale e sostegno all'occupazione;
- creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità nei settori economici locali caratteristici;
- sostegno alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed ambientale;
- progettazione e gestione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

- assistenza e accompagnamento per l'accesso delle piccole e medie imprese alle risorse finanziarie pubbliche comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, locali e private.
- assistenza tecnica amministrativa e finanziaria alle comunità locali ed ai promotori di progetti sviluppo, nonché a sostegno delle attività esistenti, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti;
- altri ambiti di attività collegati ai precedenti.

Il consorzio non persegue fini di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La società potrà estendere le proprie attività a territori diversi e differenti in ambito nazionale e internazionale, trasferendo le buone pratiche sperimentate su territori provinciali interessati e il proprio know how.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute necessarie ed utili al raggiungimento dell'attività sociale ad eccezione delle operazioni di cui alle leggi n. 58/98 e 385/93 e nel rispetto della Circolare CIRC del 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla G.U. n. 188/2005.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi finalità affini o complementari alle proprie, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Art. 3

SEDE

La Società ha sede in Atri (Te)

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 5

Il capitale sociale deliberato è di € 160.000,00 (centosessantamila), sottoscritto per € 50.005,00 (cinquantamilacinque), versato per € 50.005,00 (cinquantamilacinque).

Nel rispetto dei principi di democraticità né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse potrà detenere più del 49 % del capitale sociale.

Gli amministratori hanno facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi nei modi e nei termini disciplinati dal codice civile.

La Società potrà acquisire dai soci contributi, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

Art. 6

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Art. 8
MORTE DEL SOCIO

Il trasferimento della partecipazione mortis causa sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284 - 2289 C.C..

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la Società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 33, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 9
RECESSO

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge, mentre negli casi sarà l'assemblea dei soci a valutare le singole istanze e decidere.

Art. 10
ESCLUSIONE

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito;
- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 11
MODALITA' DEL RECESSO E LIQUIDAZIONI: DELLE PARTECIPAZIONI

La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio interessato all'organo amministrativo entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge (Art. 2473 del cc).

Art. 12
UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o viene ricostituita la pluralità dei soci, si devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C..

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni dell'Organo amministrativo previste nei precedenti commi devono essere depositate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

La struttura unipersonale deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza della Società. I contratti della società con l'unico socio e/o le operazioni a favore dell'unico soci sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Art. 13

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo C.C..

Art. 14

AMMINISTRATORI

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti secondo quanto verrà determinato all'atto della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiunta mente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Qualora la normativa lo preveda, verrà rispettato l'equilibrio fra i generi nei modi e termini disciplinati dalle leggi europee e nazionali.

Art. 15

ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

Ai singoli soci non sono attribuiti i particolari diritti di cui al 30 comma dell'art. 2468 C.C..

Art. 16

DURATA DELLA CARICA. SOSTITUZIONE.REVOCA. CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

A seguito delle dimissioni di un consigliere, gli amministratori di una s.r.l. rimasti in carica possono nominare per cooptazione un nuovo amministratore fino alla prossima assemblea ai sensi dell'art. 2386 CC..

Art. 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 18

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui ad esempio raccomandata anche a mano, telefax e posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, nessuno escluso ed eccettuato. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto C.C..

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 20

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Art. 22

ORGANO DI CONTROLLO

La Società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 23

COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, conformemente alle tariffe professionali vigenti.

Art. 24

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla Società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C..

Art. 25

REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere scritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società: si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma secondo C.C..

Modalità di nomina, durata della carica, cessazione, rieleggibilità, attribuzione dei compensi, seguono le regole disciplinate dai precedenti articoli dello statuto.

Art 26

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 28

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 29, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 33 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate al precedente art. 26 lettere d), e), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'assemblea viene convocata a mezzo raccomandata anche a mano, telefax o posta elettronica, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dai libri sociali almeno 5 (cinque) giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 30

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31) i luoghi audio c/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 31

DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, per le decisioni che riguardano l'approvazione del bilancio.

Art. 32

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato dall'assemblea o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 30. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERAVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea, qualunque sia il capitale intervenuto, potrà validamente deliberare a maggioranza dei voti dei presenti.

Nei casi previsti dal precedente art. 26 lett. d), e) in seconda convocazione, l'assemblea, qualunque sia il capitale intervenuto, potrà validamente deliberare a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 34

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dal 2° comma dell'art. 2364 C.C., richiamato dall'art. 2478 bis C.C..

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite previsto dalla legge;
- b) il rimanente dovrà essere utilizzato in conformità alle finalità consortili della società.

Art. 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare, senza indugio, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 36

Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile.